

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 febbraio 2017, n. 54

Modifica alla DGR 23 dicembre 2004, n. 1305. Strutture socioassistenziali per minori. Continuità assistenziale per i ragazzi con disabilità ad alta complessità assistenziale divenuti maggiorenni.

Oggetto: Modifica alla DGR 23 dicembre 2004, n. 1305. Strutture socioassistenziali per minori. Continuità assistenziale per i ragazzi con disabilità ad alta complessità assistenziale divenuti maggiorenni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, allo Sport e alla Sicurezza;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale: Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 concernente: "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

VISTO l'articolo 1 bis della l.r. 41/2003, inserito dall'articolo 69, comma 1, lettera b), della l.r. 11/2016, che prevede la possibilità di accogliere nelle strutture socioassistenziali anche persone non autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata;

VISTO l'articolo 6 della l.r. 41/2003, rubricato "Strutture a ciclo residenziale per minori";

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 recante: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 41/2003” e successive modificazioni;
- VISTO** in particolare l’ultimo periodo della sottosezione I.A.3.1 dell’Allegato alla DGR 1305/2004, relativo alle modalità di ammissione e dimissione nelle strutture socioassistenziali per minori, che recita: “La permanenza nelle strutture residenziali è prorogata oltre il compimento del diciottesimo anno di età per il completamento del piano personalizzato elaborato al momento dell’inserimento nella comunità.”;
- RITENUTO** opportuno prevedere che i minori con disabilità ad alta complessità assistenziale, accolti nelle strutture per minori di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 41/2003, possano continuare ad essere assistiti nella medesima struttura anche se divenuti maggiorenni in ragione della continuità del percorso assistenziale, nelle more di una loro accoglienza presso adeguata struttura assistenziale a carattere familiare;

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si richiamano, di modificare l’allegato alla DGR 23 dicembre 2004, n. 1305 aggiungendo alla parte finale della sottosezione I.A.3.1, riguardante le modalità di ammissione e dimissioni nei servizi residenziali per minori, i seguenti periodi:

“Nel caso di ragazzi con disabilità ad alta complessità assistenziale, divenuti maggiorenni, nelle more di una loro accoglienza presso adeguata struttura assistenziale a carattere familiare, è consentita la permanenza in struttura in ragione della continuità assistenziale e delle speciali esigenze di cura e continuità affettiva, secondo quanto previsto nel piano personalizzato. In occasione della valutazione del piano personalizzato ai fini della permanenza in struttura si deve tenere conto della compatibilità dei piani personalizzati degli ospiti, con particolare riguardo alla tutela del preminente interesse degli altri minori ospiti.

Le eventuali dimissioni e il conseguente inserimento del ragazzo in una nuova struttura assistenziale devono essere concordati, nei tempi e nelle modalità, dai servizi sociali territorialmente competenti, dalla famiglia o da chi ne fa le veci, e dall’équipe della struttura di provenienza e devono costituire valida risposta ai bisogni socioassistenziali del ragazzo.”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.